

**QUEL CHE RESTA DEL
“PREMIO DI PREPARAZIONE”
(avv. Salvatore Scarfone)*¹**

Introduzione

La società Alfa, società di puro settore giovanile regolarmente affiliata presso la Figc - Settore Giovanile e Scolastico, ha concorso alla formazione e addestramento tecnico del giovane calciatore B. G. del 2003 tesserandolo con vincolo annuale come «giovane» ex art. 31 Noif nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Nella stagione 2019/2020 il calciatore veniva tesserato con vincolo pluriennale dalla società Beta.

Dopo aver tentato le vie bonarie per vedersi riconoscere il premio di preparazione senza successo, la società Alfa, nel maggio 2021 presentava innanzi alla Commissione Premi della FIGC una serie di ricorsi, ben ventiquattro, con identico petitum e causa petendi nei confronti di otto diverse Società relativamente al premio di preparazione riguardante l'avvenuta formazione di ventiquattro tesserati, così come previsto dall'art. 96 delle Noif, tra cui anche quello relativo al giovane calciatore B.G. .

*1 Avvocato del Foro di Catanzaro specializzato in diritto sportivo, consulente AIC, componente Commissione Disciplinare Settore Tecnico dal 2006 al 2021, già Procuratore Federale FIDS, componente Corte Federale d'Appello FIPT, già Presidente C.A. Lega Pro, già componente CAE Lega dilettanti, già consulente MIUR per i licei scientifici ad indirizzo sportivo, abilitato all'insegnamento e docente in master presso varie università private

Con decisione n. 2/E s.s. 2021/2022 del 23.09.2021, la Commissione Premi respingeva tutti i ricorsi, ad eccezione di tre di essi per i quali riteneva prescritto l'esercizio del diritto, sulla base di un solo sintetico motivo.

Riteneva la Commissione che: *“la società richiedente, alla data di sottoscrizione del vincolo, svolgeva attività di puro settore giovanile”* e solo per tale motivo non aveva diritto al premio di preparazione.

Avverso tali decisioni la società Alfa presentava appello al Tribunale Federale Vertenze Economiche (TFNVE) per ventuno casi ad eccezione dei tre ritenuti prescritti.

Il Tribunale rigettava tutti i reclami e confermava la decisione della Commissione Premi seppur con altro diverso motivo.

Si tenga presente questo importantissimo aspetto: tutti e ventuno i ricorsi sono stati rigettati sulla base dello stesso unico motivo, completamente diverso da quello che i componenti della Commissione Premi della FIGC avevano ritenuto di individuare, e a queste decisioni «fotocopia» hanno partecipato, a rotazione, quasi tutti i componenti che attualmente fanno parte del Tribunale Federale Vertenze Economiche della FIGC, il che porta a ritenere che tutti questi giudici sportivi hanno condiviso, sullo specifico punto riguardante questo fondamentale istituto, la stessa interpretazione tecnico-giuridica.

Ritenendo anche questa seconda e diversa decisione profondamente ingiusta e non aderente ai principi fondamentali espressi dall'Ordinamento Sportivo, tenuto conto che le questioni sollevate incidono sul diritto soggettivo quesito degli affiliati a vedersi riconoscere un premio legato ad una attività che rappresenta uno dei più importanti e vitali capisaldi di tutto il movimento federale qual è quello legato alla formazione e addestramento dei giovani atleti dall'età compresa tra gli 8 e 14 anni, la società Alfa riteneva di dover investire della questione il Collegio di Garanzia del Sport che, a tenore dell'art. 54 del CGS Coni nonché dell'art. 12 bis dello Statuto Coni, ne avrebbe avuto piena competenza.

Secondo la società Alfa il TFN Sez. VE è pervenuto alla sua decisione attraverso una errata interpretazione dell'art. 96 Noif in vigore al tempo in cui è maturato il diritto della società al premio di preparazione e quindi al dettato della norma ante riforma del 1 luglio 2019.

La parte della decisione che si è inteso impugnare è la seguente:
” Ai fini del riconoscimento del diritto al premio di preparazione, a tenore dell'art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1 luglio 2019), è condizione imprescindibile che la richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non sia di puro Settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente

*beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro ”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1 luglio 2019, era infatti ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF. Di fatti, la norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, **precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla premialità, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle Leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella dovesse ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società non risultanti iscritte ad alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Trib. fed. naz., Sez. vert. econ., dec., 22 giugno 2020, n. 65, confermata da Coll. gar. sport, dec., 22 dicembre 2020, n. 65; ma v. anche Trib. fed. naz., Sez. vert. econ, dec., 24 giugno 2021, n. 51). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.”.***

Il Tribunale federale, commette un clamoroso errore di interpretazione, sul quale ritorneremo in seguito, che non può certamente essere giustificato dal richiamo autoreferenziale di una propria giurisprudenza altrettanto errata o dall’inconferente ed

erroneo richiamo alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia che sullo specifico punto (la presunta “*funzione esplicativa della tabella*”) non ha mai e poi mai confermato alcun che perché non si è mai pronunciata.

*

L’art. 96 Noif – il premio di preparazione-

Prima di entrare nel merito dei motivi di doglianza da parte della società Alfa, che ricordiamo essere società di puro settore giovanile nel momento in cui ha formato il ragazzo, è opportuno soffermarsi sull’art. 96 Noif e riepilogarne le vicende.

L’art. 96 Noif, relativo al c.d. «premio di preparazione» nasce dall’esigenza di «premiare», appunto, le società che si occupano delle primissime, delicatissime e più importanti fasi della «accoglienza», «crescita», «formazione» e «fidelizzazione» dei giovani tesserati dagli 8 ai 14 anni.

Lo stesso Collegio di Garanzia dello Sport individua il premio di preparazione come “*uno degli istituti cardine delle Federazione*” col fine ultimo di tutela del calcio minore e giovanile (vedi decisione n. 65/2020, che è stata richiamata, ma purtroppo erroneamente, anche dal Tribunale federale nella decisione impugnata).

In altre occasioni, sempre il Collegio di Garanzia, non ha esitato ad evidenziare l’importanza dell’istituto come ad esempio nella decisione n. 4/2020 in cui si legge: “*Com’è pacificamente*

ammesso, la disciplina sul “Premio di preparazione” assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile. La ‘solidarietà’, che connota l’istituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, all’interesse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare l’interesse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge.”

Si tratta di un diritto che matura nel momento in cui il calciatore viene formato e quindi con riferimento alle singole stagioni sportive nelle quali è tesserato come «giovane», e quindi, con vincolo annuale dagli 8 ai 14 anni.

Si tratta comunque di un diritto sottoposto a condizione.

La condizione, affinché il diritto quesito possa divenire anche esigibile, è che si perfezioni un vincolo pluriennale tra il calciatore e una qualsiasi società come «giovane di serie», «giovane dilettante» o «non professionista».

Le specifiche caratteristiche dei tipi di vincolo pluriennale richieste, in base all'art. 31 Noif, evidentemente escludono le società di puro settore giovanile dal poter tesserare il calciatore con vincolo pluriennale ma di certo non le escludono dalla cerchia di quelle società che possono formare il calciatore tesserato come «giovane» con vincolo annuale nelle tre stagioni sportive precedenti alla sottoscrizione del vincolo pluriennale.

Così, almeno, fino al 1 luglio 2019 e dunque fino al termine della stagione sportiva 2018/2019.

L'art. 96 NOIF è stato oggetto di intervento in tre diverse occasioni.

Dapprima con il CU n. 81 del 27 giugno 2018, poi con il CU n.152 del 24 giugno 2019 e da ultimo con CU n. 119 del 12 novembre 2020.

E' la riforma del giugno 2019, contenuta nel CU n.152 del 24 giugno 2019, che ha pesantemente inciso sull'art. 96 Noif, da un lato estendendo da tre a cinque anni l'arco temporale da considerare per il diritto al premio, *e dall'altro, restringendo la platea delle società aventi diritto al premio* di preparazione limitandole unicamente ai tesseramenti annuali che sarebbero dovuti avvenire, da ora in avanti, soltanto presso società appartenenti alla LND o alla Lega Pro.

Di seguito il testo dell'art. 96 comma 1 come modificato dal CU n. 152 del 24 giugno 2019: -*“le società che richiedono per la prima*

volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani” con vincolo annuale, per società’ della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle società’ per le quali il calciatore /calciatrice e’ stato precedentemente tesserato”.

Quanto sopra detto è stato più volte confermato dal CGS, come ad esempio nella decisione n. 4/2020 in cui si legge: *“L’intervenuta modifica, sopra citata, è stata nel segno, da un lato, del restringimento dell’ambito di applicazione della normativa de qua alla sola platea delle società della L.N.D. e di Lega PRO, e, dall’altro, dell’ampliamento dei soggetti beneficiari all’interno di dette leghe”*; o ancora nella richiamata decisione n. 65/2020 dove si legge testualmente a pag. 9: *”... la nuova norma, che pur estende l’arco temporale di riferimento a cinque anni, restringe in modo sostanziale l’ambito di applicazione del premio di preparazione, avendo riguardo unicamente ai tesseramenti presso società di Lega Nazionale Dilettanti e di Lega Pro....”.*

Con la modifica del giugno 2019 la tabella prima contenuta nel comma 1 viene trasferita, con variazioni, nel comma 5 appositamente aggiunto.

La necessità di rimettere mano ad un articolo recentemente rivisto, è sorta dalla necessità di tutelare anche la Lega di Serie B che, per

dimenticanza o imperizia del legislatore sportivo, era rimasta fuori- *rectius*- erano rimaste fuori le società ad essa appartenenti-dai potenziali beneficiari del premio.

Fino al 1 luglio 2019 non vi e' alcun dubbio, sul fatto che la Commissione Premi ha sempre riconosciuto il diritto al premio di preparazione anche alle società di puro settore giovanile nel pieno rispetto del principio sotteso all'art. 96 Noif nella formulazione allora vigente.

*

I perché sottesi alla modifica della norma nel 2019 che ha determinato il restringimento del range delle potenziali titolate ad acquisire il diritto al premio alle sole società affiliate alla LND o alla Lega Pro

La richiesta di modifica è partita dalla LND che ha richiesto al Consiglio federale di soddisfare due precipue esigenze:

- la prima era quella di incrementare il numero delle c.d. «prime squadre» nelle proprie categorie (dalla 3° fino al Campionato Nazionale Dilettanti);

- la seconda era quella di dare la possibilità ai ragazzi formati in una determinata società di poter rimanere in quella società anche attraverso la sottoscrizione di un vincolo pluriennale.

Tutto questo comportava la necessità di «spingere» le società di puro settore giovanile ad affiliarsi alla LND con l'obbligo di

organizzare le «prime squadre» ed iscriversi ai relativi campionati di competenza.

Tutto questo nel caso in cui avessero voluto continuare in futuro a formare i giovani calciatori e avere diritto al premio di preparazione.

Ovviamente nulla da eccepire riguardo alle scelte che una Federazione è libera di compiere pur sempre, però, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento sportivo e soprattutto nel rispetto dei diritti quesiti.

*

“Maturazione” del diritto al premio e irretroattività della norma successiva

Si è evidenziato in precedenza l'importanza della individuazione, senza alcun dubbio di sorta, del momento in cui il diritto al premio di preparazione entra a far parte del bagaglio giuridico della società, anche in relazione alla normativa da applicare nel rispetto del principio di irretroattività.

*“La versione dell'art. 96 NOIF applicabile al caso di specie, è quella previgente alla riforma del 01.07.2019, che riconosceva il premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. **Il nuovo art. 96 NOIF non può, infatti, essere applicabile in via retroattiva.** Ed invero, il principio di irretroattività, di cui all'art. 11 delle preleggi, implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano*

rispettare i c.d. diritti quesiti, ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l'occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme.....”; “... che la sussistenza dei requisiti per il diritto al premio di preparazione debba essere valutata alla data della loro maturazione, cioè al momento in cui il giovane calciatore è stato formato”.

Queste determinazioni, che si condividono totalmente, sono state espresse dallo stesso Tribunale Federale Vertenze Economiche nella decisione n. 65/TFN-SVE 2019/2020 depositata in data 22 giugno 2020.

Lo stesso TFNVE nella più recente decisione del 23 luglio 2021 n. 13 ribadisce il principio:- *“Il nuovo art. 96 non può essere applicabile in via retroattiva nel rispetto dei diritti quesiti sebbene l'occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme..”.*

Il principio di irretroattività viene, e non poteva essere diversamente, confermato anche dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione già richiamata n. 65/2020.

Purtroppo però la decisione della Commissione Premi n. 2/E s.s. 2021/2022 del 23.09.2021, la cui giurisprudenza - come abbiamo già evidenziato- fino al 1 luglio 2019 era stata caratterizzata da una assoluta graniticità nel considerare pienamente legittimate a richiedere e ottenere il premio di preparazione anche le società di

puro settore giovanile così come stabilito dall'art. 96 prima della riforma del giugno 2019, è proprio basata sull'errato presupposto della possibilità di applicazione retroattiva dell'art. 96 per come modificato dal CU n. 152 del 24 giugno 2019 visto che la telegrafica motivazione evasa in tutti i ventuno procedimenti promossi dalla società Alfa fa riferimento al momento in cui sorge il vincolo pluriennale (cioè stagione 2019/2020) e non a quello in cui matura il diritto al premio (stagioni dal 2016/2017 al 2018/2019).

L'illegittima applicazione retroattiva della norma ha rappresentato il principale motivo di ricorso avverso la decisione della Commissione Premi in sede di reclamo innanzi al TFNVE.

Tornando ai motivi per i quali, a parere della scrivente ricorrente, il ragionamento della TFNVE in relazione al valore ermeneutico (si parla testualmente di “*funzione esplicativa del precetto*”) da attribuire alla tabella contenuta nel comma 1 dell'art. 96 ante modifica del 2019 non è condivisibile si evidenzia quanto segue:

Il TFNVE è incorso in un grossolano errore di interpretazione perché la tabella a cui fa riferimento riguarda le società che andranno a tesserare il calciatore con vincolo pluriennale e quindi le società che dovranno corrispondere il premio e non, come erroneamente sostenuto dal TFNVE, le società aventi diritto al premio (“*..precisava in apposita tabella le categorie di società*

legittimate alla premialità circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle Leghe professionistiche e dilettantistiche..”).

Ecco perché in detta tabella non sono contemplate le società di puro settore giovanile, cioè quelle società che non potranno mai tesserare un calciatore/trice con vincolo pluriennale.

In verità sarebbe molto discutibile anche una eventuale condivisione del ragionamento relativo alla “*funzione esplicativa del precetto*” che il TFNVE ha inteso attribuire alla tabella ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale della norma e al principio legis ad essa sotteso.

*

Ulteriori profili di una errata motivazione

Le ulteriori parti della decisione che la società Alfa ha inteso impugnare, sono le seguenti: - *“la Commissione Premi ha respinto il ricorso sul presupposto che l’ASD Alfa, alla data della sottoscrizione del vincolo, svolgesse attività di puro settore giovanile e, pertanto, non avesse diritto al premio.”.*

*“ A dirimere la vertenza non è dunque una questione di diritto intertemporale, ovverosia l’applicabilità o meno in via retroattiva della novella dell’art. 96 NOIF. Ciò che unicamente rileva nel caso di specie, piuttosto, è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Alfa, **all’atto della costituzione del vincolo pluriennale**, svolgeva attività di puro Settore giovanile e scolastico e dunque non era affiliata ad alcuna*

delle Leghe indicate nella Tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi va confermata.”.

Con questa affermazione si ha conferma che il TFNVE non ha assolutamente colto i principi giuridici sottesi all’istituto, confondendo il momento in cui si matura il diritto con quello in cui diventa esigibile e applicando erroneamente i principi che regolano la successione delle norme nel tempo.

Invero, da questa affermazione finale si ha conferma che il TFNVE non ha neppure ben compreso le motivazioni, anche perché molto scarse, espresse dalla Commissione Premi.

Come si può confermare una decisione ritenendola esente da vizi quando di fatto si ribalta la sua parte motiva per poi riabilitarla nell’ epilogo motivazionale introducendo un fattore di illogicità e confondendo il lettore non permettendogli di inquadrare con chiarezza i motivi di rigetto?

Dalla lettura della decisione si comprende soltanto che il ricorso è rigettato ma non se ne comprendono i veri motivi visto che, tirando le somme, la sola cosa comprensibile è che la società ricorrente non ha diritto al premio.

Sul perché di questo convincimento il giudice federale risulta oscuro, illogico, contraddittorio lasciando al lettore soltanto interrogativi e nessuna certezza: la società ricorrente non ha diritto al premio -forse perché società di puro settore nel momento in cui

ha formato il calciatore?,- o perché società di puro settore nel momento in cui è sorto il vincolo pluriennale?, -o perché lo statuisce la norma prima della riforma del 2019?, -o perché lo statuisce la norma dopo la riforma del 2019?, -oppure perché continua a statuirlo la norma attuale anche dopo la riforma del 2020 visto che la pretesa al diritto è avanzata nella stagione 2020/2121?.

Mancava soltanto che il diritto fosse stato riconosciuto come prescritto, così come è riuscita a fare in tre dei ventiquattro ricorsi la Commissione Premi ulteriormente contraddicendosi, per avere il quadro completo della grande confusione che regna in suddetta importante materia tra gli attuali componenti delle commissioni e degli organi di giustizia federali.

Che il TFNVE non abbia ben chiari i termini degli istituti sottesi al premio di preparazione si evince anche da tutte quelle decisioni del Collegio di Garanzia aventi ad oggetto l'art. 96 Noif che, seppur sotto differenti aspetti rispetto al «nostro», hanno integralmente riformato la decisione del giudice endoferale.

Di seguito si richiamano le decisioni più recenti che hanno disatteso le determinazioni del Tribunale Federale:

- decisione n. 86/2019 con la quale il CGS ha riformato quella del TFNVE perché non condivideva l'interpretazione data alla norma ed evidenziando inoltre l'inconferenza del richiamo autoreferenziale ad una propria errata giurisprudenza come

richiamato anche dalla ricorrente nella presente narrativa (vedi decisione n.86/2019- *“la consolidata giurisprudenza federale non ha alcun valore laddove risulti errata nell’interpretare la norma”*);

- decisione n. 93/2019 con la quale il CGS ha riformato quella del TFNVE perché non condivideva l’interpretazione data alla norma;

- decisione n. 4/2020 con la quale il CGS ha riformato quella del TFNVE perché, anche in questo caso, non condivideva l’interpretazione data alla norma.

In risposta a questa imbarazzante e fuorviante confusione, in considerazione di tutti questi approfondimenti, analisi e rilievi la società Alfa confidava in una, finalmente, definitiva e corretta interpretazione dell’importante istituto sportivo del premio di preparazione, in relazione anche alla successione delle leggi nel tempo e dei principi generali ad essa sottesi, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport.

Purtroppo così non è stato.

Invero, nonostante la condivisione della fondatezza dei motivi di reclamo e della conseguente richiesta di un suo accoglimento operata in udienza finanche dal rappresentante della Procura Generale dello Sport, la quarta sezione del CGS così decideva :

“1. Il ricorso risulta infondato e deve essere respinto se pur con una motivazione in parte diversa da quella contenuta nella decisione impugnata.”

Ricordando che il Tribunale endofederale aveva basato la propria decisione di respingere il ricorso della società Alfa esclusivamente sulla base dell'interpretazione data alla tabella contenuta nel comma 1 dell'art. 96 Noif ante riforma dopo aver confermato l'irretroattività della norma come modificata nel luglio 2019 al caso di specie, occorre domandarsi il perchè la decisione del CGS sarebbe soltanto «in parte diversa» e non invece «del tutto diversa».

La stessa domanda che ci si deve porre allorquando si legge nella decisione del TFVE che “*conferma la decisione della Commissione Premi*” quando invece, anche in questo caso, l'iter motivazionale è del tutto diverso?

Così continua il CGS:

“2. In ordine al primo motivo di ricorso, va preliminarmente osservato come risulti condivisibile il rilievo operato dalla ricorrente in ordine all'assunto del T.F.N., sez. V.E., secondo cui l'art. 96 NOIF, ancor prima della riforma attuata a far data dal 1° luglio 2019, delimitasse i soggetti potenzialmente beneficiari del premio di preparazione alle società della Lega Nazionale Dilettanti o della Lega Pro.

2.1. Parimenti condivisibile è il rilievo della ricorrente, secondo cui il diritto al premio di preparazione sia sottoposto alla condizione del tesseramento pluriennale del calciatore già

precedentemente tesserato con vincolo annuale da parte della società richiedente il premio”.

E fin qui «*nulla questio*».

Ma il ragionamento operato dal Collegio si complica nei passaggi successivi:

“2.2. Non condivisibile è, però, la conclusione cui la ricorrente perviene, nel senso di ritenere che l’esclusione del diritto al premio di preparazione conseguirebbe all’applicazione retroattiva dell’art. 96 NOIF nel testo novellato dal C.U. n. 152/2019.”.

Ma è proprio così?

Questo può valere in relazione alle censure mosse alla decisione di primo grado ma non anche per quelle mosse alla decisione di secondo che, seppur confermando il principio di irretroattività, ha interpretato erroneamente la tabella e su tale errore ha deciso.

Ancora più oscuro è poi il rilievo, assolutamente determinante, che il Collegio compie al punto seguente:

“3. Si deve, infatti, rilevare come la fattispecie de qua ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 96 NOIF, come modificato dalla citata novella del 2019, giacché il tesseramento pluriennale del calciatore G .B. da parte della società convenuta è stato perfezionato nella stagione sportiva 2019/2020.”.

Fermiamoci qui!

Cosa comporta il perfezionamento del contratto pluriennale nella stagione 2019/2020?

O meglio: -cosa comporta per la società Alfa che ha formato il calciatore nelle stagioni 2016/2019 il perfezionamento del contratto pluriennale nella stagione 2019/2020?-

Il Collegio di Garanzia ritiene che:“..... *la ricorrente, nel richiamare il precedente di questo Collegio (decisione n. 65/2020 concernente un caso parzialmente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio), riveli di non aver esattamente colto l'interpretazione data da questo stesso Collegio in merito alla disciplina di cui all'art. 96 NOIF, alla luce della novella del 2019.*” *omissis*..... **“Or dunque, l'art. 96 NOIF prevede una fattispecie a formazione progressiva nella quale, all'atto del tesseramento annuale di un calciatore come giovane, sorge in capo alla società che attua tale tesseramento una mera aspettativa che si tramuterà in diritto di credito (al premio di preparazione) nel solo caso si verifichi poi la condizione consistente nel tesseramento pluriennale dello stesso calciatore.”**

Questo è il passaggio più importante su cui si è fondata la decisione di rigetto del ricorso e la conferma della decisione di secondo grado seppur con «motivazione in parte (?) diversa» .

*

«Diritto di credito sottoposto a condizione», «mera aspettativa» e «fattispecie a formazione progressiva»

Diciamo subito che la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport non è condivisibile e vediamo perché.

In ambito giuridico, per «aspettativa» si intende la possibilità astratta di acquistare un diritto sulla base di determinate circostanze che non si sono ancora realizzate.

L'«aspettativa legittima» -quella a cui presumibilmente il Collegio ha fatto riferimento- si distingue da quella di «fatto» perché si fonda su una situazione giuridica soggettiva attiva tutelata dal diritto perché prevista da una norma.

Essa consiste nel verificarsi di un fatto ma che, seppur necessario, non basta a far sorgere in capo al soggetto un diritto pieno, con quel che ne consegue in termini di tutela affievolita, cioè una tutela limitata al solo compimento di atti conservativi.

Il classico esempio è quello della condizione sospensiva in ambito contrattuale.

E' importante ricordare, richiamando l'art. 1360 c.c., che una volta realizzatasi la condizione gli effetti da essa derivanti retroagiscono al momento della conclusione del contratto, ergo (nel caso che ci occupa) al momento del verificarsi del fatto che ha generato l'aspettativa legittima, ergo sotto l'imperio delle norme esistenti in quel momento.

Di fatto, la differenza tra diritto di credito sottoposto a condizione e aspettativa legittima è soltanto terminologica e in entrambi i casi si deve necessariamente giungere alla constatazione che il diritto pieno sorge nel momento in cui si verifica la condizione ma i suoi

effetti retroagiscono al momento in cui si è realizzato il fatto necessario a creare «l'aspettativa legittima».

Anche se non è tecnicamente errato definire la procedura prevista dall'art. 96 Noif questa come una «fattispecie a formazione progressiva» invero si tratta di una forma anomala rispetto al concetto classico di formazione progressiva e soprattutto non sposta i termini del nostro argomentare rimanendo relegato nell'ambito terminologico - descrittivo.

Invero il concetto strettamente legato alla «formazione progressiva» mal si presta a configurare il rapporto che si instaura tra la società che forma e quella che raccoglie il frutto di questo lavoro nell'ambito dell'istituto del «premio di preparazione» per come strutturato dalla normativa federale; questo perché la fattispecie a formazione progressiva presuppone una costante partecipazione delle due o più parti coinvolte nel rapporto contrattuale nella costruzione del diritto in divenire attraverso l'incontro delle rispettive volontà seppur in momenti diversi, cosa che invece, nel caso che ci occupa, non si verifica.

Come correttamente evidenziato dal Collegio di Garanzia, la norma prevede che la società che forma, una volta completata la propria attività di formazione, non compie più alcunché limitandosi ad acquisire una legittima aspettativa e attendere che si verifichi un evento del tutto estraneo alla propria sfera di influenza o controllo da parte di un'altra società non ancora individuata.

Ma una volta verificatosi, tale evento (tesseramento pluriennale) trasforma quella mera legittima aspettativa, in un diritto di credito pieno i cui effetti si producono retroagendo al momento in cui (le precedenti stagioni sportive nelle quali il calciatore è stato tesserato con vincolo annuale) il fatto (la formazione del calciatore) si è realizzato creando l'aspettativa.

Dal punto di vista della società che nella seconda fase dello schema normativo diventa obbligata al pagamento del premio di preparazione si realizza una situazione che potrebbe essere assimilata al contratto per adesione con la peculiarità che lo schema contrattuale è stato predisposto normativamente e non dal contraente «forte».

Invero, nel decidere di tesserare un calciatore/trice con un vincolo pluriennale la società è ben consapevole, o almeno dovrebbe esserlo perché è la norma stessa che lo prevede, di realizzare la condizione che trasforma una mera aspettativa in diritto di credito pienamente efficace che dovrà soddisfare a favore di una o più società che hanno provveduto negli anni precedenti (prima tre, ora cinque) alla formazione del tesserato.

Pertanto, il Collegio, dopo aver ridisegnato attraverso l'utilizzo di altri termini (mera aspettativa nell'ambito di una fattispecie a formazione progressiva), la stessa «impalcatura giuridica» prospettata dai ricorrenti (diritto di credito sottoposto a

condizione) giunge a differenti conclusioni commettendo un grave errore.

Richiamando, lamentandosi della mancanza di una norma transitoria, il testo del novellato art. 96 delle Noif distrugge quella impalcatura da esso stesso costruita sulla legittima aspettativa.

L'esistenza o meno di una norma transitoria nulla toglie (avrebbe potuto soltanto contribuire ad una maggior chiarezza ed evitare che lo stesso Collegio venisse indotto in errore) al pieno riconoscimento del diritto al premio di preparazione a favore di società di puro settore giovanile che lo hanno maturato in un momento in cui vigeva il "vecchio" art. 96 Noif, proprio perché questo diritto trova piena tutela nelle norme e principi di ordine generale che non possono essere disapplicati come quello dell'irretroattività delle leggi nel tempo.

Questo l'ennesimo passaggio della decisione contestato proprio perché fa espresso riferimento all'applicabilità della norma novellata :

"6. L'art. 96 NOIF, nel testo novellato nel 2019 - in mancanza di una norma transitoria che, come rilevato nella richiamata decisione n. 65/2020, sarebbe stata invero opportuna - riconosce il diritto al premio di preparazione soltanto nei casi di calciatori tesserati come "giovani" con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro. Elemento rilevante ai fini del diritto alla percezione del premio di preparazione non è,

pertanto, l'affiliazione in sé considerata ad una delle Leghe indicate, quanto piuttosto il fatto che il tesseramento con vincolo annuale abbia avuto luogo presso una società affiliata ad una delle Leghe di cui sopra. Per le ragioni sopra spiegate il primo motivo di ricorso è, dunque, da respingere”.

*

I componenti degli Organi della Giustizia Sportiva

Il diritto sportivo come materia specialistica

Gli altri due motivi di doglianza operati dalla società ricorrente riportano sotto i riflettori l'importantissima questione legata alla specificità del «diritto sportivo» e all'importanza di una imprescindibile conoscenza settoriale che ancora oggi, evidentemente, viene trascurata nel momento della scelta degli organi di giustizia sportiva.

Mi si consenta una breve ma doverosa digressione soltanto per ricordare che tutti i componenti della giustizia sportiva e delle procure federali vengono nominati (quindi scelti) direttamente da presidente e consiglio federale seppur nell'ambito di una lista contenente nomi di candidati che hanno superato il vaglio di una commissione di garanzia.

Con l'auspicio che venga presto corretto, è facile comprendere come questo sistema non garantisce affatto il rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza nella più ampia ottica del

principio della divisione dei poteri e del potenziale conflitto di interessi tra controllori e controllati.

Lungi dal voler generalizzare il problema, si ritiene sempre utile approfondire e stimolare il dibattito in tutti quei casi in cui vi sia un errore che appare evidente, vi siano delle motivazioni così contrastanti tra i vari gradi di giudizio, vi sia un coinvolgimento così esteso di componenti degli organi di giustizia e si concretizzino una serie di ripercussioni, non soltanto di natura patrimoniale, così pesantemente incidenti sui diritti dei soggetti dell'ordinamento sportivo, proprio come nel caso che ci occupa.

Ricapitoliamo le dolorose vicende che l'istituto del premio di preparazione ha patito nelle tre fasi del procedimento.

-Primo grado-

Tutti i componenti della Commissione Premi, che si sono espressi unanimemente sui 21 ricorsi presentati (esclusi quelli che hanno addirittura fatto peggio ritenendo prescritto il diritto del ricorrente), sono concordi nel ritenere che si debba applicare la norma post riforma del 2019 (che, ricordiamolo ancora una volta, restringe il campo delle società aventi diritto al premio escludendo quelle di puro settore giovanile) perché il diritto nasce nel momento in cui si è perfezionato il vincolo pluriennale (stagione 2019/2020). Ciò si deduce, a dire il vero con grande fatica, dalla identica motivazione data a tutti i ventuno ricorsi : *“la società richiedente, alla data di sottoscrizione del vincolo, svolgeva*

attività di puro settore giovanile”. Su questo specifico motivo di doglianza da parte del ricorrente il Collegio di Garanzia si è espresso in questi termini:

“8. La oltremodo sintetica motivazione della decisione resa dalla Commissione Premi non consente di affermare con oggettiva certezza che la stessa abbia inteso riferirsi alla data di sottoscrizione del vincolo annuale, sebbene da una lettura della stessa decisione in senso conforme all’orientamento espresso da questo Collegio nella già richiamata decisione n. 65/2020 sembra potersi concludere nel senso indicato dalla ricorrente.”

La ricorrente aveva sostenuto che la Commissione Premi si era espressa in maniera così laconica (facendo riferimento a un equivoco *“alla data di sottoscrizione del vincolo”*), che non era possibile comprendere se si facesse riferimento al vincolo annuale o al vincolo pluriennale a meno che non venisse in soccorso una interpretazione sistematica da cui si ricavava che il riferimento fosse al vincolo pluriennale visto che la norma ritenuta applicabile era quella post riforma che privava le società di puro settore giovanile del diritto al premio.

Alla luce di queste considerazioni può quindi affermarsi che, così come espressamente condiviso dal Collegio di Garanzia, il ricorrente è nel giusto quando afferma che la decisione del giudice di primo grado è da censurare perché errata.

-Secondo grado -

Il Tribunale Federale sezione Vertenze Economiche, se possibile, contribuisce ancor di più a generare confusione.

E' importante evidenziare come le decisioni, anche in questo caso, «fotocopia» espresse sui ventuno ricorsi hanno coinvolto, a rotazione, praticamente tutti e quindici i componenti di tale sezione del Tribunale federale.

Come abbiamo più volte riportato, tutti i componenti, compresi presidente e vice presidente, hanno ritenuto irrilevante qualsiasi questione legata alla successione delle leggi nel tempo perché superata da quello che tutti loro unanimemente hanno individuato come il vero ed unico motivo determinante il mancato riconoscimento del diritto al premio di preparazione: la Tabella contenuta nel previgente art. 96 Noif .

Di seguito il passaggio della decisione a cui si fa riferimento: *“Di fatti, la norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla premialità, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle Leghe professionistiche e dilettantistiche.*

Con la motivazione sottesa al rigetto dei ricorsi vengono commessi una serie di gravi errori e nessuno dei quindici componenti ha espresso un parere discordante.

Invero, individuando il momento in cui sorge o produce i suoi effetti il diritto al premio con quello in cui si realizza il vincolo pluriennale, il Tribunale contraddice se stesso visto che in altre decisioni aveva cristallizzato la propria giurisprudenza (molti dei componenti sono rimasti identici) nel senso di ritenere, giustamente, che il diritto sorgeva e/o gli effetti si producevano fin dal momento in cui il calciatore era stato formato e dunque nelle stagioni in cui era stato tesserato con vincolo annuale.

Infatti lo stesso Tribunale Federale Vertenze Economiche nella decisione n. 65/TFN-SVE 2019/2020 depositata in data 22 giugno 2020 e nella più recente decisione del 23 luglio 2021 n. 13 risolveva con grande fermezza le incertezze relative al momento in cui sorge il diritto individuandolo in quello in cui il ragazzo viene formato (*“la sussistenza dei requisiti per il diritto al premio di preparazione debba essere valutata alla data della loro maturazione, cioè al momento in cui il giovane calciatore è stato formato”*) e ribadiva il principio di irretroattività delle norme successive (*“Il nuovo art. 96 non può essere applicabile in via retroattiva nel rispetto dei diritti quesiti sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme..”*).

Ma l’errore che più turba è quello relativo alla interpretazione data alla tabella.

Invero, la tabella a cui fa riferimento l’art. 96 Noif riguarda le società che andranno a tesserare il calciatore con vincolo

pluriennale e quindi le società che dovranno corrispondere il premio e non, come erroneamente sostenuto dal TFNVE, le società aventi diritto al premio.

Il particolare, non di poco conto, che aumenta le perplessità è il fatto che nessuno tra i quindici componenti se ne sia accorto nonostante la sua macroscopicità.

Sul punto il Collegio di Garanzia, forse per non infierire, non si esprime esplicitamente ma si limita a farlo soltanto implicitamente aderendo, anche questa volta, agli assunti del ricorrente.

La ricorrente aveva sostenuto che il Tribunale Federale – VE (con riferimento alla decisione della Commissione) nel ritenere che :
*“.... A dirimere la vertenza non è dunque una questione di diritto intertemporale, ovverosia l’applicabilità o meno in via retroattiva della novella dell’art. 96 NOIF. Ciò che unicamente rileva nel caso di specie, piuttosto, è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, **all’atto della costituzione del vincolo pluriennale**, svolgeva attività di puro Settore giovanile e scolastico e dunque non era affiliata ad alcuna delle Leghe indicate nella Tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. **Ne consegue che la decisione della Commissione Premi va confermata.**”* aveva dato una chiara prova di :

1- non aver ben compreso la decisione dell’organo di primo grado;
2- aver scelto di interpretare il «momento in cui sorge il vincolo» come vincolo pluriennale; 3- aver completamente mutato, rispetto

al primo grado, i motivi fondanti la decisione di rigetto; 4-una palese contraddizione motivazionale individuando da un lato il momento in cui sorge il diritto nella sottoscrizione del vincolo pluriennale ed escludendo dall'altro l'applicazione dell'art. 96 novellato che invece sarebbe stata la conseguenza naturale della prima scelta (sbagliata).

-Terzo grado -

Il Collegio di Garanzia esordisce bacchettando ancora una volta, lo aveva già fatto in altre occasione ed in riferimento al premio di preparazione lo ha praticamente *sempre* fatto, dimostrando che il Tribunale Federale non ha ben chiara la disciplina ad esso sottesa.

Si legge nella motivazione:

2. In ordine al primo motivo di ricorso, va preliminarmente osservato come risulti condivisibile il rilievo operato dalla ricorrente in ordine all'assunto del T.F.N., sez. V.E., secondo cui l'art. 96 NOIF, ancor prima della riforma attuata a far data dal 1° luglio 2019, delimitasse i soggetti potenzialmente beneficiari del premio di preparazione alle società della Lega Nazionale Dilettanti o della Lega Pro.”

Prosegue poi:

“2.1. Parimenti condivisibile è il rilievo della ricorrente, secondo cui il diritto al premio di preparazione sia sottoposto alla condizione del tesseramento pluriennale del calciatore già

precedentemente tesserato con vincolo annuale da parte della società richiedente il premio.”

Come già evidenziato, omette di pronunciarsi direttamente sulla questione «tabella».

Indirettamente però, modificando radicalmente i motivi per i quali ritiene di dover decidere per il rigetto del ricorso e soprattutto richiamando l'art. 384 ultimo comma c.p.c., (*“Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la corte si limita a correggere la motivazione.”*) evidenzia l'errore motivazionale in cui è incorso il Tribunale.

Vista la percentuale (100%) con cui il Collegio di Garanzia ha riformato negli ultimi anni le decisioni del Tribunale Federale Vertenze Economiche in merito all'istituto del premio di preparazione, si può affermare che la coincidenza tra il risultato finale delle due decisioni sia frutto di una mera casualità.

Magra consolazione sia per il ricorrente che per tutti i consociati che non possono affidare le loro aspettative di giustizia nelle mani della dea bendata.

Consolazione ancor più magra per la società Alfa alla luce del fatto che anche la decisione del Collegio di Garanzia, che per la terza volta e per il terzo differente motivo non ha riconosciuto il diritto al premio di preparazione, è da considerarsi non condivisibile.

Analizziamo approfonditamente anche questa decisione.

Secondo il giudice esofederale “ *la disposizione è stata comunque correttamente applicata, dovendosi fare riferimento per il diritto al premio al momento in cui si sono perfezionati tutti i relativi presupposti e quindi al momento in cui è stato perfezionato il tesseramento pluriennale del calciatore già precedentemente tesserato con vincolo annuale da parte della società richiedente il premio.*” .

Ricordiamo che tale conclusione dovrebbe essere coerente con la costruzione giuridica che del diritto al premio di preparazione ha fornito l’organo giudicante nel momento in cui ha espressamente aderito ai rilievi del ricorrente.

Tale costruzione, come abbiamo già detto, appare identica a quella fornita dalla ricorrente con la sola differenza consistente nella terminologia utilizzata per etichettarla.

Per il ricorrente si tratterebbe di un diritto di credito condizionato. Per il giudicante si tratterebbe di una fattispecie a formazione progressiva, si aggiunge «particolare», che crea una legittima aspettativa nel momento in cui avviene la effettiva formazione e che si perfeziona nel momento in cui si realizza la condizione consistente nella sottoscrizione del vincolo pluriennale.

Fino a questo punto le due strutture coincidono.

Perché, allora, se si parla della stessa cosa i risultati finali sono diametralmente opposti?

Chi ha tratto conclusioni errate e perché?

Se è necessario il verificarsi di una condizione, allora le norme codicistiche che regolano la condizione devono essere tenute in considerazione.

Tra esse anche e soprattutto quella contenuta nell'art.1360 c.c., da cui si evince che una volta realizzatasi la condizione gli effetti da essa derivanti retroagiscono al momento della conclusione del contratto, ergo (nel caso che ci occupa) al momento del verificarsi del fatto che ha generato l'aspettativa legittima (formazione effettiva negli anni 2016/17/18), ergo sotto l'imperio delle norme esistenti in quel momento (art. 96 Noif ante riforma del 2019) che riconoscevano anche alle società di puro settore, come la ricorrente, il diritto al premio di preparazione.

Chi scrive continua a ritenere più consono l'inquadramento dell'istituto che ci occupa nella categoria terminologica del diritto di credito condizionato anziché di quello di fattispecie a formazione progressiva perché il diritto al premio di preparazione pur integrando una fattispecie di atto che si forma attraverso un processo che può durare nel tempo, non rientra nella categoria degli atti tipicamente a formazione progressiva visto che l'intervento determinativo della fonte esterna è già stato attratto per volontà preventiva dalla norma che lo prevede all'interno del programma negoziale.

In altre parole, il procedimento a formazione progressiva è già cristallizzato in una norma.

Lo schema normativo previsto dall'art. 96 Noif mal si adatta a quello tipico della fattispecie a formazione progressiva anche perché non

esistono due o più contraenti già *ab origine* individuati le cui volontà si incontrano in momenti successivi concorrendo alla formazione e perfezionamento dell' accordo.

Nel caso che ci occupa il soggetto obbligato è ancora sconosciuto al momento dell' insorgenza del fatto che crea l' aspettativa legittima e la partecipazione fattiva dei due contranti e quindi il loro contributo alla definizione del contratto è del tutto indipendente e si realizza in momenti del tutto differenti.

Il Collegio di Garanzia, ritenendo che il diritto di credito si forma soltanto nel momento in cui si realizza il vincolo pluriennale ed applicando la norma vigente in quel momento commette un duplice errore di interpretazione e smentisce due volte se stessa.

Se questo argomentare dovesse essere condiviso allora anche l'amara conclusione da ciò derivante dovrebbe essere parimenti condivisa: *-non è accettabile che in tutti e tre i gradi di giudizio siano state prodotte tre decisioni contrarie alla ratio stessa dell'istituto oggetto della materia del contendere, addirittura sulla base di tre motivazioni profondamente differenti, condivise da oltre venti componenti diversi di differenti organi di giustizia, senza neanche un orientamento dissenziente.*

A tutto voler concedere, se anche non si volesse ritenere condivisibile la censura alla decisione del Collegio, rimarrebbe incontestabile tutto quello che il ricorrente ha lamentato (con l'espresso sostegno e la totale condivisione del Collegio di Garanzia) in ordine ai clamorosi errori tecnici commessi dagli

organi di giustizia federali, ancor più dolorosi laddove si considerino i rilevanti costi a carico di tesserati e affiliati attualmente previsti per attivare i procedimenti innanzi ai giudici sportivi che ancor di più giustificano la pretesa ad ambire ad una giustizia oltre che celere ed imparziale anche capace e competente o, quantomeno, più attenta.